

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIORANO MODENESE

PROVINCIA DI MODENA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALLOGGIO DEL
CUSTODE E DEL RISTORANTE - COMPLESSO CASTELLANO DI
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE - (PNRR – M5 C2 –
INVESTIMENTO 2.1) – CIG 961739094A.**

Repertorio n. 1668 del 19.07.2023

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di luglio in Fiorano
Modenese, nella Residenza Comunale, in Piazza C. Menotti, 1,

AVANTI A ME

Dott.ssa Anna Maria Motolese, Segretario generale del Comune di Fiorano
Modenese, autorizzata a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. c), del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000, domiciliata per la
carica presso la medesima sede comunale.

SONO COMPARI

Da una parte:

- **Arch. Cristina Scaravonati** nata a Cremona il 20.09.1966 C.F.
SCRCST66P60D150R, Dirigente del settore III del Comune di Fiorano
Modenese, domiciliata per la sua carica presso il Comune stesso, la quale, ai
sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in forza del
provvedimento di conferimento d'incarico Dirigenziale del settore III, dal
14/03/2022, da parte del Sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Decreto
N.6 del 11/03/2022, interviene e stipula il presente atto esclusivamente a

nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese, con sede legale e domicilio fiscale in Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti, 1 – C.F. 84001590367, P.IVA. 00299940361, in seguito indicato anche, per brevità, “Comune”;

e

- **Sig. Prati Fiorenzo**, nato a Villa Minozzo il 15 ottobre 1956 - C.F. PRTFNZ56R15L969C, Procuratore Speciale di Camar Società Cooperativa, in forza di Procura Speciale Repertorio n. 2.511 Raccolta n. 1.725 a ministero di Baja Guarienti notaio in Scandiano (RE), domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta Camar Società Cooperativa, con sede legale e domicilio fiscale a Castelnovo ne Monti (RE) – Via Isolato Maestà n. 2 , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia con n. di iscrizione, C.F. e P.Iva 02590000358, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, “Ditta” o “appaltatore” o “esecutore”;

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono personalmente certa

Premesso che:

a) con determinazione del Comune n. 32 del 24/01/2023:

- è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 29803 del 27/12/2022 verificato e validato rispettivamente con prot. N. 1269 e 1306 del 19/01/2023;

- sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del



contratto;

- si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali lavori mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, per un importo a base di gara pari ad € 433.173,33 (euro quattrocentotrentatremilacentosettantatre/33) oltre IVA, inclusi oneri della sicurezza stimati pari a € 15.706,83 (quindicimilasettecentosei/83), procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione del Distretto Ceramico, ai sensi della convenzione n. 178 del 13/07/2017 così come integrata dall'atto rep. n. 398 del 14/02/2020 e dell'art. 37 del Codice;

b) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. 50 del 30/01/2023 è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

c) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. 279 del 16/05/2023 a seguito dell'espletamento della gara, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore, con un ribasso del 6,45% sull'importo a base di gara e, quindi, per un importo contrattuale di € 390.539,91 (euro trecentonovantamilacinquecentotrentanove/91), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.706,83 (euro quindicimilasettecentosei/83) e così per un complessivo di euro 406.246,74 (quattrocentoseimiladuecentoquarantasei/74);

d) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. PI153415-23 del 16/05/2023 è stata comunicata l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs.



50/2016;

e) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune del 06/06/2023;

f) con determina del Comune n. 316 del 18.07.2023 si prendeva atto delle risultanze di gara;

g) in relazione agli obblighi del PNRR, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore al momento della presentazione dell'offerta:

1) ha dichiarato di non essere tenuto alla disciplina sulla normativa dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

2) ha assunto l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

3) ha assunto gli obblighi specifici relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia, consapevole che il



mancato rispetto del principio DNSH comporta la sospensione dei pagamenti;

h) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

i) l'appaltatore in sede di offerta ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria e ha dichiarato di partecipare alla gara come Consorzio di imprese artigiane di cui all'art.45 c.2 lett. B) del Dlgs 50/2016, con le imprese consorziate esecutrici:

1) EDIL PIGHINI SRL con sede in Via Monte Cisa n. 8, Ventasso (RE)
C.F. e P.IVA n. 01518860356;

2) MESCHIARI S.R.L. con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/D,
Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03826480364;

l) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio non si applica, trattandosi di gara nella quale è stata presentata una sola offerta e non essendo state proposte impugnazioni del bando;

m) l'appaltatore e le imprese consorziate esecutrici hanno presentato le dichiarazioni di "assenza di conflitto di interessi" e del "titolare effettivo" assunte al prot. n. 16409 del 17.07.2023 del Comune di Fiorano Modenese;

n) l'appalto è finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati,

ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune di Fiorano Modenese, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE E DEL RISTORANTE - COMPLESSO CASTELLANO DI SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, "lavori" o "prestazioni" o "interventi"), così come elencati, indicati e dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi, anche, "capitolato") e nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 4.

Il Codice Unico di Progetto è G89D17000810002; il Codice Identificativo di gara (CIG) è 961739094;

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal bando e dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali la ditta dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; è inoltre compreso nel contratto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

3. L'esecuzione dei lavori è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, risultante da apposito verbale.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti di gara e all'offerta tecnica; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'appaltatore deve eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, nel progetto, nei piani di sicurezza e nel capitolato speciale d'appalto.

3. L'appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei lavori di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune nonché le proposte di cui l'appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. L'appaltatore, per quanto riguarda gli obblighi relativi al PNRR:

- conferma che le condizioni dichiarate in sede di gara sono rimaste invariate;

- assume l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia, consapevole che il mancato rispetto del principio DNSH comporta la sospensione dei pagamenti;

6. I lavori di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

a. il capitolato speciale d'appalto;

b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c. l'elenco prezzi migliori;

d. i piani di sicurezza (previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

e. il cronoprogramma;

f. l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore;

g. l'offerta economica presentata dall'appaltatore;

I documenti di cui alle precedenti, già accettati dall'appaltatore in sede di gara, vengono depositati nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Con la sottoscrizione, l'appaltatore dichiara che i documenti comunque menzionati nel presente contratto sono stati dallo stesso attentamente visionati e accettati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

7. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;

- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

- il D. M. 07 marzo 2018, n. 49;

- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;

- Norme tecniche delle costruzioni D.M. 17.01.2018 e ss.ii.

- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e



normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per

il settore nella provincia di Modena;

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, per quanto applicabile ed il codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 come modificato e integrato con DPR 81/2023;

- tutte le normative specifiche di settore;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;

- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012;

- i "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256) e affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con D.M. 7 marzo 2012) per quanto applicabili.

Trattandosi di procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli art. 226 comma 2 e 229 comma 2, del Dlgs n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) adottato in attuazione della Legge 21/06/2022 n. 78, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016.

9. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

10. L'appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del

presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'appaltatore e il Comune.

ART. 5 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese approvato con Deliberazione G. C. n. 189 del 30.12.2013 (scaricabili dal sito del Comune di Fiorano Modenese all'indirizzo <https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it>, sezione l'Amministrazione\ Amministrazione trasparente\ Disposizioni generali\ Atti generali), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), così come modificato e integrato dal DPR n. 81 del 13.06.2023.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 - IMPORTO DI CONTRATTO E CORRISPETTIVI

1. Il presente contratto è stipulato “a misura”, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice ed ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice.

2. L'importo stimato di contratto è pari a:

a. Euro 390.539,91 (euro trecentonovantamilacinquecentotrentanove/91), oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

b. Euro 15.706,83 (euro quindicimilasettecentosei/83), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza e, così, per un totale di € 406.246,74, (euro

quattrocentoseimiladuecentoquarantasei/74) IVA 10% esclusa.

Tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per il Comune ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

3. I prezzi offerti, come da ribassi praticati dall'Appaltatore, sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i lavori, servizi e le eventuali forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto al prossimo art. 7 "Revisione dei prezzi", e non saranno soggetti per tutta la durata del contratto ad alcuna variazione.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

1. I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 50/2016, si applica la revisione prezzi.

3. Al fine della revisione prezzi si applicano le norme vigenti tempo per tempo.

4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, *"in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto"*.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna

annualità e qualora dovesse essere applicata, sarà regolata dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e successive modifiche normative applicabili.

E' esclusa la revisione prezzi dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

5. La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'appaltatore; a tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

ART. 8 – PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale della ditta.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato per stato di

avanzamento lavori mediante bonifico da parte del Comune.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

5. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012; in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

7. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

9. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Come previsto nel capitolato speciale d'appalto art. 13, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento redatti ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del

ribasso d'asta e della ritenuta del 0,50% di cui all'art. 30 c. 5 bis del Dlgs 50/2016 raggiungerà almeno le seguenti percentuali dell'importo di contratto: 50% e 95%.

2. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della sua adozione. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è adottato dal Direttore dei lavori. Il SAL precisa il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l'ammontare dell'acconto da corrispondere.

3. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'appaltatore può comunicare al Comune il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL.

4. Il direttore dei lavori adotta il SAL contestualmente all'esito positivo dell'accertamento del raggiungimento delle condizioni contrattuali ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, salvo quanto previsto dal comma 5.

5. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 3 ovvero all'adozione del SAL.

6. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione del SAL e, comunque, non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori

7. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati

nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

8. L'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a trenta giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, lo stesso avrà diritto, previa sua richiesta, al pagamento in acconto, con redazione dello stato di avanzamento ed emissione del certificato di pagamento, per i lavori eseguiti indipendentemente dall'importo delle lavorazioni eseguite.

9. PAGAMENTI A SALDO

1. Come previsto all'art. 13 bis del capitolato d'appalto il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori entro novanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, ed è trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione).

2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice o la transazione di cui all'articolo 208 del codice.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, o se lo

sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Rup formula, in ogni caso, una sua relazione al conto finale.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 13, comma 9 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, che deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.102 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Dlgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, IVA inclusa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

.8 Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Dlgs 50/2016.

ART. 9 BIS - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 961739094A ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G85I18000440004.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG ed il CUP;

c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG ed il codice CUP.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di

interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è:
BQ4EDG.

5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'Appaltatore si riserva di chiedere l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Dlgs 50/2016, con le modalità di legge.

ART. 11 – MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

3. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, in caso di aumento o diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque



obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

Nel caso in cui il Comune disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto lo comunicherà all'appaltatore tempestivamente e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è costituito dalla somma risultante dal contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016.

4. Nel caso di modifiche di cui all'articolo 106 del codice, non previste nei documenti di gara necessarie in corso di esecuzione di valore superiore al quinto del valore contrattuale, il Comune procederà alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale che il RUP comunicherà all'appaltatore.

L'appaltatore, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiarerà per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.

Nei quindici giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, il Comune comunicherà, a sua volta, all'appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Qualora il Comune non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

5. Le variazioni saranno valutate in base ai prezzi di contratto.

Nel caso in cui le variazioni comportassero categorie di lavorazioni non previste o nel caso si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali che saranno valutati:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara e ad essi si applicherà il disposto di cui all'art. 106 del Codice.

6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 4 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dal Comune, su proposta del RUP. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 12 – REFERENTI - RESPONSABILI E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE

1. I nominativi del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori sono i seguenti:

- RUP Ing. Manuela Giurgola;
- Direttore dei lavori Ing. Angela Braglia.

Il servizio di riferimento è Lavori pubblici.

2. L'Appaltatore per il presente appalto ha individuato quali:

- Responsabile cantiere Geom. Francesco Castelli;

- Referente cantiere Geom. Francesco Castelli;

3. Il Comune e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al precedente comma 2, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione, tramite PEC, al Comune.

ART. 13 - CONTROLLI

1. Fermo restando quanto disciplinato nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP, il DL, e, per quanto di competenza, il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, che allo scopo potranno avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza, anche su segnalazione di terzi.

2. L'appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Nel caso in cui la Ditta impedisca o ritardi, con azioni od omissioni, i

controlli, il Comune procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.lgs 50/2016 ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciale.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

- a) il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
- b) il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmette al Comune prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e dell'ulteriore eventuale documentazione necessaria ai sensi del medesimo d. Lgs. 81/2008.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: OG 2 , OS 28, E OS 30.

3. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

4. Negli altri casi è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascun certificato di pagamento, l'appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore o cottimista, a trasmettere al Comune, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, proposta che deve essere firmata dall'appaltatore e controfirmata da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;

b) ad emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione "Lavorazioni effettuate dal subappaltatore"

Si precisa che:

1. tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Comune e subappaltatore.

2. L'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'appaltatore stesso.

3. In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, il Comune sospenderà la liquidazione delle

somme relative all'intero stato di avanzamento.

4. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune, che, nel caso in cui quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal D.L.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

7. Se durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, il Comune stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore (o il cottimista) è incompetente od indesiderabile, l'appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto (o cottimo) e per l'allontanamento del subappaltatore (o cottimista). L'annullamento di tale subappalto (o cottimo) non darà alcun diritto all'appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell'elenco prezzi.

8. Il subappalto (o il cottimo) non autorizzato è, fin d'ora, considerato errore

grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore da parte del Comune senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 21 della legge 13/09/1982 n. 646.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; tale caso è sempre considerato subappalto non autorizzato e si applica il comma 7.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito garanzia definitiva di € 16.249,87 (euro sedicimiladuecentoquarantanove/87), a mezzo polizza fidejussoria n. 753560754 rilasciata da Allianz in data 22.06.2023.

Il suddetto importo tiene conto delle riduzioni del 50,00% e del 20,00% previsti dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la Ditta è in possesso di certificazione ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 depositate agli atti dell'ufficio contratti.

2. La polizza fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;

c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dal Comune tramite posta elettronica certificata, qualora il Comune stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività

previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti/soci/collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai lavori oggetto del contratto.

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei lavori stessi.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; l'appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico dello stesso.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. Ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto l'appaltatore, ha comunicato le polizze delle ditte esecutrici stipulate ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:

- polizza di assicurazione intestata a Edil Pighini s.r.l. n. 1/2519/61/150475525 rilasciata da UnipolSai agenzia di Reggio Emilia in corso di validità

- polizza di assicurazione intestata a Meschiari ufficio s.r.l. n. 106932 rilasciata da AXA Assicurazioni agenzia di Modena "B" in corso di validità;

- polizza CAR intestata a Camar Società Cooperativa polizza n. 1708.15.33 rilasciata da SABE BT SPA in corso di validità contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati a copertura dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

a) partita 1 - opere: importo di contratto, maggiorato dell'IVA;

b) partita 2 – opere preesistenti: € 500.000,00;

c) partita 3 – demolizione e sgombero: € 100.000,00;

d) responsabilità civile per danni causati a terzi: € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 18 - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. L'appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'appaltatore stesso.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto imputabili all'appaltatore, o, comunque, che comportino la necessità di un intervento, queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i lavori, con spese interamente a carico dell'appaltatore.

3. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della

penale e le modalità di pagamento.

4. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente i lavori all'appaltatore e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

5. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 21, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato e/o dal presente contratto e/o per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione dei lavori, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore le penali previste all'art. 11 del Capitolato speiale come segue:

a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale;

6. La penale di cui al presente articolo (comma 5 lettera a) trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; la penale si applica sull'importo dei lavori ancora da eseguire;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; la penale si applica all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

d) per l'esecuzione delle lavorazioni articolate in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti; le penali si applicano ai rispettivi importi.

7. La penale irrogata ai sensi del comma 5, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 9 del Capitolato.

8. Le penali di cui al comma 6 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o, in caso di assenza o insufficienza del credito, sono incassate mediante escussione della garanzia definitiva (da reintegrare) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sul conto finale o mediante pagamento diretto dell'appaltatore o riscossione coattiva ai sensi di legge.

9. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di

collaudo ove costituito.

10. In deroga all'articolo 113-bis, comma 4, del D.Lgs 50/2016, la misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo contrattuale complessivo; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

11. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore è applicata una penale almeno pari all'importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

12. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

13. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 Legge 29 luglio 2021, n. 108 e come previsto all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopraindicato, è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione nella misura del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale al giorno, per un massimo non superiore al 5% dello stesso, con previsione anche di potere sostitutivo nei casi di inerzia del RUP.

14. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, della Legge 29 luglio 2021, n.108 e dell'art. 11quater del Capitolato speciale di appalto, è prevista l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi relativi al PNRR, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo, nella misura dello 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale,

per ogni giorno di ritardo.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell'appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.

5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-

finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Comune e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 - RECESSO

1. Fatto salvo quant'altro previsto nel capitolato e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previsti dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

2. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis), del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, il Comune recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 21 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

2. il Comune ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato speciale, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata come ad esempio:

a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- mancata o parziale realizzazione dei lavori; sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica, senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

c) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

d) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte del Comune;

5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

a) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

b) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (in alternativa ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo);

c) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 20, del D.Lgs. 50/2016;

d) fermo restando quanto previsto al precedente art. 19, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

e) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

f) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

g) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;

h) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

m) violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali.

6. In tutti i casi di cui sopra il comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la



parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. La risoluzione del contratto comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

9. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

10. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro il termine stabilito dal Responsabile unico del procedimento, dovrà sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e/o dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad



acquisire il possesso.

11. La risoluzione del contratto da parte del Comune è immediatamente produttiva di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'appaltatore.

La risoluzione del contratto opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa, la comunicazione contiene le motivazioni della mancata accettazione delle controdeduzioni dell'appaltatore.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra il Comune e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: comunefiorano@cert.fiorano.it

- quanto all'appaltatore: camarsc@pec.confcooperative.it

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

ART. 23 – COLLAUDO

Ai sensi dell'articolo 102 del Codice, i lavori sono soggetti a collaudo/certificato di regolare esecuzione nei termini e con le modalità previste dal capitolato speciale.

ART. 24 – CONTENZIOSO – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si

possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Foro di Modena.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Si fa espresso rinvio al Capitolato per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

3. Le parti chiedono la registrazione del presente contratto in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.1986 n. 131, trattandosi di prestazione soggetta al regime IVA. Ai sensi del D.M. 22.2.2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod; il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

ART. 27 - RINVIO

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel capitolato e nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, al D.lgs. 50/2016 alle norme ed a tutti gli atti in materia.

2. L'appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Io Segretario Generale, ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 44 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente.

Per il Comune Di Fiorano Modenese:

Arch. Cristina Scaravonati Dirigente Settore 3

Per la Ditta:

il Procuratore speciale Sig. Prati Fiorenzo

Segretario generale Anna Maria Motolese

Accettazione espressa di clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9,



9bis, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente.

Per il Comune Di Fiorano Modenese:

Arch. Cristina Scaravonati Dirigente Settore 3

Per la Ditta:

il Procuratore speciale Sig. Prati Fiorenzo

Segretario generale Anna Maria Motolese